

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI CON DISABILITA'

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono dettate a favore degli elettori *“affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile”* anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori disabili, e di quelli *“affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione”*. Tali disposizioni si applicano purché gli elettori richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione, utilizzando il modulo allegato, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, **ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare:

- **indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora;**
- **recapito telefonico;**

Deve essere corredata di:

- **copia della tessera elettorale;**
- **idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.**

Diritto al voto degli elettori non deambulanti

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche (**consultare l'elenco delle sezioni elettorali del Comune, suscettibile di aggiornamento**). La norma non prevede nessuna procedura o autorizzazione da parte degli uffici comunali

L'elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, **un'attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L.**, anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti *“l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”*.

Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che dovrà essere prodotta in copia autentica.

Esercizio del diritto di voto per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare il diritto elettorale con l'assistenza in cabina di una persona liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica, il quale dovrà esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto il compito.

Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.

A tal scopo, detti elettori dovranno esibire al Presidente del seggio un certificato medico, rilasciato esclusivamente da funzionari medici designati dall'ASL, attestante che l'infermità fisica impedisce l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore. Qualora l'impedimento fisico sia permanente, l'elettore può chiedere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali **l'annotazione permanente del diritto al voto assistito** sulla propria tessera elettorale tramite l'apposizione del timbro **AVD** (Diritto Voto Assistito).

La richiesta, di cui si allega il [modulo](#), dovrà essere corredata da:

- documento di identità,
- tessera elettorale,
- certificato medico attestante l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto rilasciato da funzionari medici designati dall'ASL